



# COMUNE DI STREVI

*Provincia di Alessandria*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12/2023

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2023**

---

L'anno **duemilaventitre**, addì **dodici**, del mese di **luglio**, alle ore **20:30** nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA convocazione.

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, dalle 21:15 sono risultati presenti i Sigg. ri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	Monti Alessio	Sindaco	X	
2	Pedemonte Andreina Stefania	Vice Sindaco	X	
3	Lupo Carmela	Consigliere		X
4	Balzaretti Massimiliano	Consigliere	X	
5	Potenza Settimio	Consigliere	X	
6	Sbordone Italia Angela	Consigliere	X	
7	Mosso Riccardo	Consigliere	X	
8	Fraioli Anna	Consigliere	X	
9	Giovani Claudia	Consigliere		X
10	Avignolo Andrea	Consigliere	X	
11	Parodi Mauro	Consigliere	X	
			Totale Presenti:	9
			Totale Assenti:	2

Partecipa l'avv. MICHELA PARISI FERRONI, Segretario Comunale reggente. Il Sindaco, Monti Alessio, assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Rilevato come tutte le aliquote e le detrazioni menzionate decorrano dal 1 gennaio 2023;

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli e che la lett. b) dispone che "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";

Preso atto della sentenza 209 della Corte Costituzionale depositata il 13 ottobre 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quanto asserito dal comma 741 lett. b) della suddetta legge asserendo invece che: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 dell'art. 1 della citata L. 160/2019 conferma la riserva allo stato della quota IMU fino alla misura dello 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il comma 751 della legge n. 160/2019 prevede l'esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Visto il comma 760 della legge n. 160/2019 il quale stabilisce che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che al comma 743 dell'art. 1 ha previsto, solo per il 2022, che l'Imu dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia, fosse ridotta al 37,5% invece che al 50%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i comuni che avevano applicato la maggiorazione tasi, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 756 della richiamata normativa che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito come l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e come un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduca a ritenere che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU debba avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5/2022 del 11.07.2022 recante: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2022

Tenuto conto

- dei molteplici fattori che sono causa dei c.d. "caro bollette" e "caro energia" che stanno mettendo a dura prova famiglie ed imprese con il considerevole aumento delle bollette di luce e gas oltre che con il preoccupante incremento dei prezzi delle materie prime;
- dei dati in possesso dell'Ente per garantire un gettito derivante dalla IMU tale da assicurare l'equilibrio di bilancio per l'anno 2023

Sentiti l'intervento del Consigliere Avignolo (il quale invita a ridurre le aliquote) e la risposta del Sindaco il quale pur condividendo tale intenzione fa presente che già il mancato aumento è il frutto della comparazione tra esigenze dei cittadini ed equilibrio di bilancio;

Ritenuto pertanto necessario confermare le seguenti aliquote IMU:

- Aliquota prevista per l'abitazione principale (solo per gli immobili con categoria catastale A/1, A/8 e A9) e relative pertinenze, 3,50 per mille;
- Aliquota per altri immobili, 10,40 per mille;
- Aliquota per immobili categoria "C", 10,40 per mille;
- Aliquota immobili categoria "D", 10,60 per mille;
- Aliquota per aree fabbricabili, 10,60 per mille;
- Aliquota per terreni agricoli, 10,60 per mille;

- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito in Legge 26.02.1994 n. 133, 1,00 per mille.

per l'anno 2023 nei termini già in vigore nell'anno 2022, ad eccezione dell'aliquota destinata ai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Ricordato infatti che la riduzione del 62,5% invece del 50% disposto dall'art. 1 comma 48 della Legge di Bilancio 2021 era prevista per il solo anno di imposta 2022 e quindi per il 2023 va ripristinata nell'importo stabilito fino al 2021;

Ribadito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento dei controlli Interni dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione n. 5/2023 e 6/2023 (unificate in unico verbale);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Tributi e contabile reso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento dei controlli Interni sulla proposta di deliberazione n. 11/2023;

Visti:

- i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 118/2011
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Avignolo e Parodi) espressi in forma palese per alzata di mano

#### DELIBERA

1. di confermare per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2023, ad eccezione dell'aliquota destinata ai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia che, per il solo anno di imposta 2022 veniva ridotta del 62,5% invece del 50% disposto dall'art. 1 comma 48 della Legge di Bilancio 2021, le seguenti aliquote
  - Aliquota prevista per l'abitazione principale (solo per gli immobili con categoria catastale A/1, A/8 e A9) e relative pertinenze, 3,50 per mille;
  - Aliquota per altri immobili, 10,40 per mille;
  - Aliquota per immobili categoria "C", 10,40 per mille;
  - Aliquota immobili categoria "D", 10,60 per mille;
  - Aliquota per aree fabbricabili, 10,60 per mille;
  - Aliquota per terreni agricoli, 10,60 per mille;
  - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito in Legge 26.02.1994 n. 133, 1,00 per mille.
2. Di fissare la detrazione prevista per l'abitazione principale a 200,00 euro fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari
3. di disporre l'invio nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la prevista pubblicazione affinché sia conferita efficacia alla medesima

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Avignolo e Parodi) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00.

Redatto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Monti Alessio

**Il Segretario Comunale**  
MICHELA PARISI FERRONI

---

### **Certificato di Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 29/07/2023

**Il Segretario Comunale**  
MICHELA PARISI FERRONI

---

### **Dichiarazione di Esecutività**

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Strevi, 12/07/2023

**Il Segretario Comunale**  
MICHELA PARISI FERRONI

---